

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale negli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Basta tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipato italiano lire 32, per un semestre il lire 16, per un trimestre il lire 8 tanto per i Soci di Udine che per quelli della Provincia o del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del Giornale di Udine in Casa Tordini

(ex-Caratti) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 113 rosso il piano — Un numero separato costa centesimi 40, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, né si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Udine 1. marzo.

Il viaggio del principe Napoleone in Germania non è appena annunziato che già si lavora d'ipotesi sul suo scopo e sul significato. Alcuni pretendono che esso stia in relazione con la questione d'Oriente; altri invece ritengono, e l'opinione lo accenna, che la sua missione riguardi l'esecuzione del trattato di Praga, il cui articolo 5.º, riguardante la restituzione alla Danimarca dello Schleswig del Nord, è sempre allo stato di lettera morta. Fra queste diverse interpretazioni la Patria crede di poter assicurare che il principe Napoleone non ha alcuna missione politica e che egli si reca semplicemente a Stutgard a passare alcuni giorni presso i propri congiunti. È difficile che la Patria ottenga quella credenza alla quale, col suo tuono autoritario, mostra di voler aspirare, che in questi momenti, un viaggio del principe Napoleone in Germania sarà da ben pochi creduto intrapreso solo allo scopo di fare a suoi parenti una visita di complimento.

Il giornalismo francese trova che l'orizzonte politico comincerà a rasserenarsi. La Patria stessa fra gli altri, parlando degli affari danubiani, dice che la situazione è entrata in una via di pacificazione e che tutto autorizza a sperare che i Governi Danubiani si sforzeranno a riparare gli errori commessi. Dei quali la Gazzetta del Nord, che è uno degli organi ufficiali del Governo prussiano, cerca di attenuare l'importanza, facendone risalire la causa e attribuendone tutta la colpa al principe Cuza, il quale vorrebbe suscitare dei torbidi per suo esclusivo profitto.

In quanto al concentrarsi dei russi sulle frontiere della Bulgaria, la Debatte assicura che quel movimento è determinato soltanto dal desiderio del gabinetto di Pietroburgo di sorvegliare i passaggi del Pruth per impedire i movimenti degli slavofili russi verso la Rumenia e le provincie cristiane soggette alla Porta. Così tutto si spiega in un senso ottimista che costituisce uno strano contrasto cogli allarmi dei giorni scorsi. A incominciare questo quadro di previsioni pacifiche è venuto il discorso di re Guglielmo di Prussia, il quale alla chiusura del Parlamento a Berlino, avvenuta il 29 dell'or caduto febbraio, disse che il suo governo si sforzerà di far valere la sua influenza per il mantenimento ed il consolidamento della pace d'Europa, e che la fiducia ora saldamente ristabilita contribuirà allo sviluppo dei beni morali e materiali e della prosperità universale. Per seguire questa corrente pacifica bisogna prendere in un senso analogo anche quelle disposizioni che potrebbero sembrare indizi di genere affatto diverso: ed è così che la Patria spiega il richiamo, pel 31 marzo corrente, dei soldati della guardia imperiale francese che si trovano ora in permesso, richiamo che non è punto dovuto, dice quel diario, a circostanze eccezionali, ma soltanto al regolamento che si eseguisce ogni anno.

Dopo avere segnalata questa tendenza pacifica del giornalismo, il debito di cronisti c'impone di tener conto anche di quei fatti che non vanno troppo d'accordo con la medesima. In Francia, oltre al normale richiamo della Guardia imperiale e al non accordarsi permessi se non dopo fattone rapporto all'autorità superiore, si hanno altri provvedimenti militari da prendere in nota. A Châtelleraut la fabbrica dei Chassepot procedere con una rapidità meravigliosa: e oltre ai soldati che si fecero venire per ciò dai reggimenti, s'impiega pure un gran numero d'operai d'ogni genere. Anche negli altri arsenali si dà mano alacremente a lavori guerreschi. Per giunta, a Parigi si accredita maggiormente la voce che il prestito sarà di 700 milioni anziché di 400 come fu detto, e che il Corpo Legislativo prenderà l'iniziativa per ottenere dal Governo un aumento nell'emissione del prestito stesso. Ciò in quanto alla Francia. Relativamente alla Prussia si hanno altre notizie del medesimo genere. La commissione militare istituita per esaminare la questione delle difese da innalzare nei ducati dell'Elba, ha proposto di fare di Kiel, di Duppel, di Sonderburgo e di Rendsburgo quattro piazze forti di primo ordine, che costituirebbero un quadrilatero inespugnabile. Le spese necessarie per questi lavori sarebbero sopportate dal bilancio della Confederazione del Nord. Circa alla Russia ci limitiamo a riportare questa nota del Giornale di Posen. « Assicuratevi che nella vicina primavera tutta la guardia imperiale russa, giungerà da Pietroburgo a Varsavia; parlati di una rivista e di grandi manovre al campo di Kalisch sulla frontiera della Prussia. Le voci di guerra aumentano sempre con infinito danno del commercio e dell'industria. È noto che in Austria la riduzione dell'effettivo dell'esercito è più apparente che reale, e per ciò che riguarda l'Inghilterra è notevole il modo con cui il Daily-News annuncia l'economia che farà quello Stato nelle spese relative agli armamenti.

« Il bilancio della marina, dice quel foglio, mentre provvederà ad un aumento nel numero dei nostri legni corazzati nel venturo anno finanziario, presenterà tuttavia una grande riduzione nelle spese. » A tutti questi fatti tornano superflui i commenti.

Ciò che noi avevamo già preveduto in riguardo alla crisi alimentare che travaglia la Spagna, comincia ad avverarsi; ed i tumulti di Granata provocati dal caro dei viveri forse non sono che il preludio di più gravi disordini.

Il telegrafo ci annunzia la morte avvenuta a Nizza dell'ex-re di Baviera. Si dice che il re attuale voglia, in seguito al decesso del suo parente, abdicare. In tal caso la Corona toccherebbe al principe Ottone.

Sulla rivoluzione scoppiata al Giappone il telegrafo ci comunica alcuni dettagli che i lettori troveranno più avanti.

(Nostra corrispondenza)

Firenze 29 febbraio.

Lunedì comincerà alla Camera dei deputati un'importante discussione; cioè la discussione finanziaria. Quale sarà l'indirizzo che prenderà tale discussione? Io non lo saprei dire in verità, né se questo indirizzo sarà il migliore. Noi andiamo a rischio, pur troppo, di perderci un'altra volta nella generalità del tema. Mi spiego.

Se dinanzi alla Camera si fosse presentato un ministro, sul taglio del Gladstone, con un piano completo e colle leggi di finanza belle e preparate, meno le particolarità secondarie, la condotta della Camera sarebbe chiara, e l'andamento della discussione lo sarebbe del pari.

La Camera, discutendo il piano del ministro anche nelle sue generalità, potrebbe approvare il piano del ministro, oppure rigettarlo, o modificarlo, correggendolo e migliorarlo. Questo è difatti quanto può fare un Parlamento, e non più. Ma quello che un Parlamento non potrà mai si è appunto il fare un piano in luogo del potere esecutivo.

Essendo presentato il piano dal ministro la Camera può approvarlo; e questa è la più spiccia. Se lo credesse cattivo però lo dovrebbe rigettarlo, ed in tale caso dovrebbe subentrare altri con un piano migliore, o più adattabile. La maggiore probabilità però, e dicasi pure la maggiore convenienza, sarebbe che il piano, quale che si fosse, venisse migliorato dalla Camera, giacché ora si tratta di fare tutti d'accordo il meglio possibile per combattere e vincere il deficit.

Ma il ministro delle finanze non ha presentato un piano completo. Egli ha proposte alcune leggi, ed indicate sommariamente alcune altre, ha lasciato molte lacune e si è mostrato disposto ad accettare anche i consigli già espressi da alcuni deputati. Siamo adunque ancora sulle generali; e la discussione dovrà per forza diventare una discussione finanziaria generale. Il peggio si è, che questa discussione non si potrà fare sopra uno schema determinato.

Il ministro sarà obbligato ad ascoltare e discutere e combattere, ad accettare le proposte, degli altri, e proposte, le quali saranno le più diverse. È impossibile che un ministro esca tutto intero da una simile discussione; e quello che è peggio è impossibile che ne venga fuori un piano finanziario ed un altro ministro che lo ponga in esecuzione.

Ben altrimenti sarebbe la cosa, se esistesse dalla parte del ministro un piano completo e concreto; poichè in tale caso la discussione si farebbe sopra qualcosa di positivo, e la Camera sarebbe costretta a seguire una delle tre vie da me indicate, e questa via condurrebbe ad una pronta conclusione.

Come si presentano le cose invece noi avremo mezza dozzina di piani finanziari (incompleti tutti) dei ministri delle finanze

che ha in petto la sinistra, ed un'altra mezza dozzina che verranno dal centro e dalla destra, o se non verranno saranno sottintesi. Si opporranno proposte a proposte; le quali si distruggeranno le une le altre, e ciò di certo con poco frutto.

Tuttavia si potrebbero prendere, per non ismarrire affatto la via, alcuni punti fissi, dietro i quali dirigersi, ed intorno a cui discutere.

Punti fissi ce ne sono già due, i quali si sono già mostrati a tutti, perchè escono dalle necessità presenti.

Uno di questi punti è il pareggio da ottenersi; l'altro il corso forzoso della carta da levarsi mediante un prestito all'interno.

Vuole il Paese, vuole il Parlamento, vuole il Governo ottenere l'assetto finanziario ed impedire la rovina? È indubitato, che per ottenere tutto questo bisogna cercare tutti i mezzi per ottenere il pareggio. Bisogna fare la discussione generale prima intorno a questo punto; e bisogna che coloro che lo vogliono si schierino francamente dall'una parte, gli altri dall'altra. Qui non c'è da tergiversare, non c'è da indugiare un istante. Siamo tra un dilemma; cioè tra il pareggio e l'inevitabile rovina finanziaria. Non bisogna lasciar credere al paese che ci sia una via di mezzo. Per noi il pareggio equivale all'onore ed all'unità della Nazione; e non diciamo altro. Vorremmo vedere in faccia coloro che a questo si oppongono, affinché ognuno abbia la responsabilità delle proprie azioni.

Annessa che sia questa massima, il paese saprà quello deve prepararsi a rispondere al Governo ed al Parlamento, ed accetterà i pesi che conducono a questo.

L'altra questione del prestito è pure determinata, e si potrà chiamare una parte della parte della prima. Essendo soltanto parte della prima, viene naturalmente dopo. Si potrebbe dire, che vengono tutte e due assieme; ma per il fatto la concomitanza dipende dalla connessione necessaria dei mezzi collo scopo, e null'altro. Ammesso lo scopo, bisognerà discutere dei mezzi per raggiungerlo; e certo, oltre alle imposte, vi dovrà essere anche la abolizione del corso forzoso.

Alcuni sono prontissimi a dire che si chiede troppo in una volta ai contribuenti; ma pure ognuno che sappia fare un poco i conti, dirà e dovrà dire che il chiedere il tutto in una volta è un chiedere il meno. Un grande sacrificio straordinario i cui buoni effetti sono certi per tutti e per ciascuno noi possiamo sopportarlo; mentre una serie di sempre crescenti sacrifici, la cui insufficienza a migliorare la nostra situazione sarebbe incerta del pari, non la potremmo portare. Tra l'ammputazione che salva e la cancrena che conduce a perdizione non c'è da esitare. Ci sono di quelli che preferiscono, per viltà d'animo, la seconda; ma cotesti non sono uomini e non vanno considerati come tali.

Ridotta la questione a questa semplicità a me sembra che tutti lo possono intendere; ed inteso una volta questo punto, e fattolo intendere al paese, si potrà discutere dei mezzi.

Va bene però che le proprie idee quei dugento ministri delle finanze che noi abbiamo nella Camera, e quei duemila che mandano i loro piani al Governo ed ai deputati, in questa occasione le dicano. Quando tutti si saranno persuasi, che non si tratta dell'alchimia per trovare l'oro, sarà più facile venire alla semplice conclusione, che il pareggio bisogna ottenerlo, e che ottenerlo non si può che coll'imposta. A volere c'è di certo da spendere meno in qualche cosa; ma questo secondo lavoro di studiare qualche milione di risparmi è più lungo, più

difficile, e non si potrà fare che dopo. Intanto bisogna occuparsi del principale.

Ora converrebbe che quest'idea semplice il Paese se la mettesse bene in mente, e che trovasse tutte le maniere d'incoraggiamento per la Camera ed il Governo. Si assicurino i buoni patrioti, e massimamente quelli che contribuiscono a salvare il paese coi loro indirizzi, che incoraggiati un poco di più dal Paese e marciare risoluti sulla accennata via, Camera e Governo faranno il loro dovere.

I Veneti poi dovrebbero dare l'esempio; giacché una parte grossa del debito ed una causa non lieve dello sbilancio viene da ciò che dovette spendere la Nazione per mettersi in grado di liberarli. Ecco adunque una bella dimostrazione da farsi; ecco materia da meetings, da indirizzi e cose simili.

Avvertimento alle fabbricerie del Friuli.

Per evitare spese e fastidi a molte delle nostre fabbricerie, le quali intentano cause inutili al Governo per sottrarsi alla esecuzione della legge del 7 luglio 1867 circa ai beni ecclesiastici, crediamo opportuno di stampare la seguente

SENTENZA

della Corte d'Appello di Torino in data 15 febb. 1868 nella causa civile sommaria d'appellazione dell'Amministrazione delle fabbricerie.

Della chiesa cattedrale d'Ivrea rappresentata dal reverendo canonico curato Francesco Favero residente in Ivrea;

Del Capitolo d'Ivrea rappresentato dal sacerdote D. Lorenzo Pavignano residente in Ivrea;

Della chiesa parrocchiale delle Cascinelle di Chiavero in persona di Pietro Quilico ivi residente;

Della chiesa parrocchiale di Bollengo in persona d-I prevosto D. Giacomo Caretti residente nello stesso luogo;

Di quella di Albiano in persona del prevosto D. Giacomo Vola ivi residente;

Di quella di Pont Canavese rappresentata dal pievano D. Francesco Rolfe ivi residente;

E di quella di Piverone in persona del parroco D. Luigi Monaco ivi residente; appellanti, rappresentanti tutti dal procuratore Giovanni Battista Giolitti Contro

Le Finanze dello Stato rappresentate dal Direttore del Contenzioso finanziario, appellate

La Corte d'Appello

Sentiti in udienza pubblica, Il procuratore Giolitti che per li suoi clienti concluse:

Reietta ogni istanza ed eccezione in contrario, ripararsi la sentenza 14 dicembre 1867 del Tribunale civile d'Ivrea, ed in sua riparazione;

Dichiararsi esenti dalla conversione in rendita dello Stato e dalla tassa straordinaria del 30 per cento previste nelle leggi 7 luglio 1866 n.º 3036, e 15 agosto 1867, n.º 3848, i beni delle fabbricerie appellanti;

In via subordinata: Mandarsi sospendere la vendita dei loro beni fino al compimento dell'anno successivo alla promulgazione della legge 15 agosto 1867;

Con inibirsi prima di tutto l'esecutorietà della sentenza appellata, e colla condanna del Demanio nelle spese.

Ed il Direttore del Contenzioso finanziario che per lo Stato concluse:

Reietta ogni istanza ed eccezione in contrario, confermarsi l'appellata sentenza 14 dicembre 1867, colla condanna degli appellanti alle spese.

Udita la relazione degli atti;

Attesochè le conclusioni delle parti in questa causa presentano a decisione della Corte le seguenti questioni:

1. Cioè se le fabbricerie rimangano soggette a conversione dei loro beni immobili in rendita pubblica, a senso del R. Decreto 7 luglio 1866, n.º 3036;

2. Se desso inoltre siano colpite dalla tassa straordinaria imposta sul patrimonio ecclesiastico dalla legge 15 agosto 1867, n.º 3848. Subordinatamente quando non vadano eccettuate dalla conversione;

3. Se possano le fabbricerie giovare della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 di quest'ultima legge, e voler sospesa per un anno la vendita dei loro beni immobili.

Rimane pacifica tra le parti l'esenzione delle fabbricerie dalla soppressione.

Considerato che le due leggi sovra citate inteso

al molteplice scopo di sopprimere le corporazioni religiose, o richiamare i beni ecclesiastici sotto la diretta giurisdizione dell'autorità civile, svincolare la mano morta e, pur provvedendo alle esigenze del culto, venire in sussidio della pubblica finanza, qualunque intitolazione: *Soppressioni delle corporazioni religiose, Liquidazione dell'asse ecclesiastico*, hanno tuttavia una più larga ed estesa portata abbracciando e comprendendo nei molti e diversi svariati loro provvedimenti non solo i veri e propriamente detti ordini religiosi, stabilimenti ecclesiastici ed i beni per canonica erezione passati nella Chiesa, ma ben altri enti ancora ed istituzioni aventi coi primi analogia soltanto per lo scopo religioso e servizio di culto che li accompagna ed a cui sono in tutto od in parte rivolti.

Che invero questo concetto dimana in modo evidente ed indubitato da entrambe le leggi sovra ricordate per poco si raffrontino esse nei diversi loro articoli e se ne abbracci l'intera economia. Così la legge pubblicata per Decreto Reale 7 luglio 1866 dopo aver coll'articolo primo soppresso le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini ed alle corporazioni e congregazioni regolari e secolari, non che ai conservatori e ritiri importanti vita comune ed aventi carattere ecclesiastico, dispone all'articolo 11 che, tutte le eccezioni contenute nei seguenti articoli, salvo i loro beni sono devoluti al Demanio dello Stato, con l'obbligo d'inscrivere a favore del Fondo pel culto una determinata rendita: e dichiara poscia al primo alinea dello stesso articolo che i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali ed alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti in rendita per opera dello Stato; e venendo quindi all'articolo 18 a doverare i beni eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione, sovra fra quelli, al n. 4, i beni delle cappellanie laicali, le quali pure non sono enti propriamente ecclesiastici, ed i cui beni alla Chiesa non appartengono.

Di più all'articolo 31 impone sugli enti o corpi morali ecclesiastici conservati (noverando fra questi espressamente le fabbricerie) e genericamente su qualunque stabilimento di natura ecclesiastica, o, soggiunge la Legge, *inserviente al culto*, una quota di concorso a favore del Fondo pel culto; ed infine all'articolo 32 dispone, senza distinzione o restrizione, che i beni immobili, che gli enti morali riconosciuti da essa Legge potranno acquistare secondo le norme della Legge 3 giugno 1850, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.

La stessa ampliazione o più larga disposizione è ribadita e fatta viepiù palese dalla successiva Legge 15 agosto 1867, che segna un ulteriore progresso nello svincolamento della mano morta affetta al servizio del culto.

All'articolo 1 dopo aver soppressi come enti morali molti dei benefici conservati dalla Legge precedente non che le cappellanie laicali, comprende ancora, con una generale disposizione, nella *soppressione* le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricere, ecc. E dopo avere cogli articoli immediatamente successivi provveduto alla devoluzione al Demanio dei beni appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, ed alla sorte dei provvisi e dei patroni, non che all'amministrazione ed alienazione dei beni immobili nel Demanio trasferiti, passa coll'articolo 18 ad imporre una *tassa straordinaria sul patrimonio ecclesiastico* in generale sotto determinate eccezioni, dichiarando in fine con un ultimo articolo, che le disposizioni della Legge 7 luglio 1866 continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti disposto nella posteriore.

Considerato che se il complesso di queste due Leggi dirette dallo stesso spirito e ad un medesimo scopo rivolte, colpiva evidentemente nelle sue speciali prescrizioni non solo le corporazioni e gli enti propriamente ecclesiastici per seguita erezione, ma ben altre istituzioni ancora aventi scopo religioso ed indirizzate al culto, sebbene non erette in titolo ecclesiastico, per altra parte il combinato disposto dei diversi loro articoli porge i più stringenti argomenti per ravvisare essere state colpite le fabbricere non solo dalla quota di concorso di cui all'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, ma altresì per la conversione dei loro beni immobili in pubblica rendita di cui all'articolo 11 di detta Legge e per la *tassa straordinaria* introdotta dalla Legge 15 agosto 1867, all'articolo 18.

Se invero, come si è dimostrato col linguaggio usato in queste due Leggi, sotto la denominazione di *ente ecclesiastico* sono compresi altri enti semplicemente rivolti a scopo religioso o servizio di culto, quantunque non eretti in titolo ecclesiastico, come non comprendere le fabbricere nominativamente noverate dall'art. 31 della Legge 7 luglio 1866, fra gli enti e corpi morali ecclesiastici, sia nella conversione dei beni immobili in rendita pubblica prescritta in genere al riferito art. 11 della Legge medesima per tutti gli enti morali ecclesiastici tanto soppressi che conservati, eccettuati soltanto gli enti nominativamente ivi indicati fra cui non sono le fabbricere, sia nella *tassa straordinaria* dalla Legge 15 agosto 1867, all'art. 18, in genere imposta sul patrimonio ecclesiastico, toltene le specifiche eccezioni fra cui pure le fabbricere non sono? Lo spirito pertanto della Legge, come il raffronto delle sue diverse disposizioni cospirano ad assoggettare le fabbricere, così alla conversione come alla *tassa straordinaria*.

Se non che contro questo assoggettamento delle fabbricere, a codesta doppia misura legislativa si oppone con argomenti molteplici, di cui è prezzo dell'opera il prendere a singolare esame i principali e bilanciare l'efficacia.

Dapprima, premessa la genesi ed il progresso di questi istituti che ora fabbricere si appellano, al-

l'appoggio della dottrina degli scrittori e dei monumenti della giurisprudenza, si sostiene la natura loro essere laicale in base ai cardineali principi che distinguono gli stabilimenti ecclesiastici.

E nulla, assolutamente nulla, è da opporre circa la propugnata dottrina che, nel linguaggio così della scuola come del foro, stabilimenti o enti ecclesiastici sono quelli propriamente che possono vantare erezione in titolo ecclesiastico, ogni altro stabilimento, tutti gli altri beni vogliono dirsi laicali; solo è da aggiungere come fra questi, alcuni, e fra essi le fabbricere, mutano dei primi l'aspetto per lo scopo ed il fine cui sono indirizzate, e per quella attività appunto o sentire di ecclesiasticità d'essi erano nelle antiche Provincie, dapprima nella giurisdizione nella contenziosa come volontaria, dappoi unicamente per quest'ultima, devoluti alla cognizione e tutela dei Magistrati costituiti nel diritto pubblico interno dell'antico Regno Sardo, custodi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Ma quando da cotesta impropria qualificazione di ente ecclesiastico data alle fabbricere si argomenta per esimerle dalla conversione e dalla *tassa*, sul fondamento delle regole generali del diritto ricordate e sancite dall'articolo 14 del Codice civile all'art. 3, o del nuovo Codice civile italiano, per cui debbesi nell'applicazione delle Leggi attribuirle quel senso che è fatto palese dal significato proprio delle parole, e si vuole desumere non potersi le anzidette disposizioni, concepite in ordine agli enti morali ed al patrimonio ecclesiastico, alle fabbricere applicare, ovvio è il riflesso che le regole tutte d'interpretazione avendo per iscopo la osservanza della Legge secondo lo spirito e la mente del legislatore, non vogliono, né possono essere, prese singolarmente, esagerate e retorquite a contrabbando di co-testa volontà; e così anche la regola invocata debbe conciliarsi colle altre regole e ricevere modificazioni quando appaia accertato che il legislatore si esprime in senso più largo ed esteso di quanto si atteggiasse al senso proprio e legale delle parole. Tant'è che anche li invocati articoli di Legge vogliono che al significato proprio delle parole si attenda secondo la *commissio* di esse e si badi all'intenzione del legislatore (art. 3).

Ed allorché, come si venne sopra notando, il legislatore mostrò e dichiarò di voler comprendere sotto il nome di ente morale ecclesiastico altri enti destinati al culto ed in ispecie vi classificò le cappellanie laicali e le fabbricere, senza fondamento si invoca nella specie d'applicazione di un principio dalla Legge speciale ripudiata ed esclusa.

Che bensì, poichè la comprensione delle fabbricere nella conversione e *tassa* discenderebbe da una impropria loro annoverazione fra gli enti ecclesiastici, anziché da una testuale disposizione espressamente e direttamente di loro concepita, come invece si scorge fatto riguardo alla *tassa* di concorso, tu ta la questione si riduce sempre al punto se giusta la mente del legislatore sieno le fabbricere, enti propriamente laicali, e solo impropriamente collocate fra gli enti ecclesiastici, volute assoggettare alla conversione ed alla *tassa straordinaria* stabilita sugli enti ecclesiastici conservati e sul patrimonio ecclesiastico.

Ritenuto che anche della avvertita nominativa menzione delle fabbricere fatta dalla Legge 7 luglio 1866, là dove impone la quota di concorso, si vorrebbe argomentare sulla esclusione loro dalla conversione e dalla *tassa straordinaria* invocando le regole, *inclusio unius exclusio alterius quod voluit expressis, quod non expressis noluit*.

Che per altro vien meno al proposito questo argomento quando si consideri che la designazione nominativa delle fabbricere venne fatta non per comprenderle nella quota di concorso, per la cui imposizione la Legge designava anzi in modo generico gli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, ma si per determinare la specialità della quota per diversi enti e corpi diversamente fissata, lo che rendeva necessaria la singolare loro enumerazione descrittiva. Piuttosto la eccettuazione nominativamente dalla Legge posteriore fatta delle fabbricere riguardo alla *soppressione*, varrebbe conferma della loro comprensione nella generica designazione degli enti e stabilimenti ecclesiastici per quegli altri rispetti per i quali non furono eccettuate nominativamente; sicchè le accennate regole provano per la conversione e per la *tassa straordinaria*, non contro di esse.

Attesochè sulla intelligenza della Legge 7 luglio 1866, si contrappongono ancora innanzi i p. ogetti di Legge presentati nelle tornate 18 gennaio e 12 novembre 1864, e 13 dicembre 1865, e le relazioni e riforme delle Commissioni parlamentari su dette Leggi, da cui nominativamente la conversione era applicata alle parrocchie ed alle fabbricere, e si soggiunge come nella discussione apertasi il 7 giugno 1866 sull'ultimo progetto rifiuto dalla Commissione parlamentare, la quale volle eccettuati dalla conversione i beni delle parrocchie, ma non quelli delle fabbricere, sorgesse una proposta avente per oggetto di togliere l'eccezione anche delle parrocchie, ma fosse questa opposta da un membro della Commissione, il quale prendesse riserva ben anzi di proporre alla Camera l'estensione della eccezione dalla Commissione fatta per le parrocchie anche ai beni delle fabbricere; si nota come, posto ai voti l'emendamento per la conversione dei beni parrocchiali, venne questo respinto, senza che né dalla Commissione, né da altri siasi adeguatamente risposto circa la ideata eccezione anche dei beni delle fabbricere e si pretende da questo silenzio indurre argomento favorevole di eccettuazione anche per i beni di queste ultime. Ma il difetto di cotesta argomentazione, che riposa sul silenzio osservato su di una semplice osservazione non concretata per mezzo di emendamento posto ai voti, quando ciò sarebbe stato necessario ad indurre nella legge la desiderata variante, sarebbe già per sé troppo manifesto.

Se non che non dovevasi tacere, ed è opportuno

a dichiarazione di tutta intera la verità il notare, come dopo avuti i propri riflessi sovra accennati in merito dell'articolo proposto dalla Commissione, lo stesso membro, che lamentava la conversione dei beni delle fabbricere nel concludere il suo discorso annunziava tuttavia che voterebbe dalla Commissione, conservando l'articolo quale era, e contro l'emendamento inteso ad assoggettare alla conversione anche i beni delle parrocchie, sicchè gli avuti atti del Parlamento sulla Legge 7 luglio 1866 sono conformi incontrovertibile della intesa conversione dei beni delle fabbricere.

Attesochè passando alla disamina dei lavori parlamentari posteriori che condussero alla Legge 15 agosto 1867, si pongono in rilievo le parole ripetutamente dette dal suo relatore di osensione delle fabbricere dalla *soppressione*, siccome istituzione da favorire anzi grandemente e riordinare in modo regolare ed uniforme per tutto il Regno; si fa valere la fusione del n. 7 divenuto poi 6 dell'articolo primo, per la quale si fece nominativa eccezione in favore delle fabbricere; si invoca l'ultima alinea dell'articolo secondo che provvede ad accrescere la dote delle fabbricere parrocchiali; e da ciò tutto si vuole inferire che contraddicente a tutte queste disposizioni e dichiarazioni di favore sarebbe la conversione e la imposizione della *tassa straordinaria*.

È per altro assai agevole il conciliare con se stessa la Legge ove si ponga mente che la esenzione voluta dalle fabbricere, e ripetutamente proclamata, riguarda la *soppressione* di cui era questione nella discussione della Legge 15 agosto 1867, non la conversione già stabilita dalla Legge precedente 7 luglio 1866, Legge non pure non voluta derogare, ma ben anzi mantenuta espressamente in osservanza con l'art. 22 della Legge nuova; e che l'accennata maggior dotazione riguarda rendita pubblica o diritti incorporati pienamente compatibili con la conversione degli immobili, e del resto costituisce semplicemente un onere ai Comuni che venissero a profittare per devoluzione dell'assegnamento fatto agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comasie con cura d'anime.

Attesochè più grave si presenta l'obiezione per ciò che riguarda l'esenzione delle fabbricere dalla *tassa straordinaria*, desunta dalla eccettuazione scritta, come si legge nell'art. 18, della *parrocchie*, vocabolo questo adoperato tal fiate dai giuristi in senso indicativo tanto del beneficio parrocchiale, ente per canonica erezione propriamente ecclesiastico, quanto della fabbricere, ente propriamente laicale, sebbene rivolto a servizio del culto e il più delle volte della fabbrica e chiesa parrocchiale, ossia alla manutenzione degli edifici e delle suppellettili inservienti all'esercizio del culto in detta chiesa; d'onde si vorrebbe dedurre essersi sotto la denominazione di *parrocchie* voluto eccettuare dalla *tassa* anche le fabbricere parrocchiali.

Si afforza l'argomento desunto dal vocabolo *parrocchie*, usato in detto articolo 18 della Legge 15 agosto 1867, raffrontandolo con quelli di *beneficio parrocchiale* adoperati nell'art. 11 della Legge precedente, stati sostituiti nella discussione parlamentare all'altro di *parrocchie* che stava nel progetto presentato dalla Commissione e ravvisato equivoco. Tuttavia nemmeno per questo riflesso il concetto della esenzione delle fabbricere parrocchiali dalla *tassa* rimane prevalente di fronte alla generalissima imposizione fattane dall'art. 18 sul patrimonio ecclesiastico, toltene le specifiche eccezioni, militando sempre tutte le sopra avvertite considerazioni sulla significazione data dal legislatore a quella denominazione di patrimonio ecclesiastico. Solo vuoi si aggiunga sullo speciale argomento che se nella discussione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, e quando appunto da taluno si accennava all'idea di voler esimere dalla conversione non solo i beni delle parrocchie, ma quelli altresì delle fabbricere, potè parere opportuna la sostituzione delle parole *beneficio parrocchiale* al vocabolo *parrocchie*, nulla può dar a divedere che nella Legge 15 agosto 1867 sotto nome di *parrocchie* siasi voluto comprendervi le fabbricere, ed è anzi escluso dall'intero complesso di entrambe le Leggi, che siasi mai le fabbricere in esse designate con altro nome che il proprio, e dagli atti del Parlamento, come dai lavori preparatori, scorgesi anzi mai sempre disgiunta, anche nella designazione, la parrocchia dalla fabbricere, leggendosi distintamente l'uno dall'altro i due enti qualificati.

Nè il favore mostrato nelle discussioni verso le fabbricere può rendere inverosimile il loro assoggettamento all'*tassa* nelle condizioni più gravi della pubblica finanza, quando si ponga mente che né dalla quota di concorso eransi in condizioni meno imperiose dispensate, né dalla conversione in rendita, la quale, nelle condizioni del credito pubblico, assottigliava lo stesso loro capitale patrimoniale immobiliare.

Considerato per ultimo come non sia da meravigliare se nei primordi di codeste due nuove Leggi, non ne venne tosto afferrata in modo ovunque uniforme tutta la economia e la portata, siano quindi emanati avvisi contraddittorici di corpi anche autorevoli, e pella riconosciuta e proclamata esenzione delle fabbricere dalla *soppressione* sienesi ottenuti ancora provvedimenti giudiziari autorizzanti la alienazione dei loro beni anche immobili, che avrebbe spettato al Demanio di promuovere, anziché ai loro amministratori di deliberare.

È anzi a tenere per fermo che un più esatto criterio, frutto di più ripetuto esame ed applicazione delle Leggi in discorso, toglierà ogni scrozzo nella giurisprudenza relativa, e condurrà alla desiderata uniforme loro osservanza in tutto il Regno.

In fine per ciò che riguarda la sospensione per un anno della vendita dei loro immobili, proposta in via subordinata dalle fabbricere, insorgo preliminarmente il dubbio se dessa non costituisca una do-

manda nuova non proponibile direttamente in giudizio d'appello.

Fatto per altro riflesso che le istanze promosse dalle fabbricere avanti il Tribunale di Ivrea erano dirette con la doppia declaratoria instata a contraddire interamente alla prova di possesso già iniziata dal Demanio ed alla vendita per cui dicevano pubblicati i bandi per l'asta pubblica, sicchè soggiungendosi alla cancellazione della clausola: *nihil rigardavit* e dichiarando d'aver, nulli e di nessun effetto gli atti già compiuti per parte del Demanio dello Stato tendenti a prendere il possesso ed a porre in vendita i loro beni.

Che d'altra parte la sentenza del Tribunale precedeva la doppia specifica declaratoria da quella più generale, *rejetta ogni contraria istanza ed eccezione*, debbesi l'anzidetto dubbio risolvere in senso favorevole.

In merito basterà il notare come l'invocato articolo 5, ultimo capoverso della Legge 15 agosto 1867 riguardi non gli enti morali assoggettati a conversione dalla Legge precedente, ma quelli in virtù della nuova Legge soppressi ed indicati al n. 6 dell'articolo 1, ed i quali abbiano patroni capaci d'invocare le facoltà da detto articolo 5 loro concesse nel cui novero certamente non sono le fabbricere, presso cui rimarrebbero anzi come mano morta in contraddizione al voto della Legge i beni svincolati

per questi motivi ha dichiarato e dichiara

Rejetta ogni istanza ed eccezione delle appellanti fabbricere;

Doversi confermare come conferma la sentenza del Tribunale civile d'Ivrea 14 dicembre 1867 (1), e della quale si tratta, colle spese a carico delle appellanti stesse, liquidate in lire cento quarantasei, oltre quelle della presente.

Borino, il 15 febbraio 1868.
Firmati: Castelli, PP.
Barbaroux, Est,
Gallo
Spingardi
Girio.

Sottoscritto: Cattero, vice-cancelliere del Tribunale.
Per copia conforme spedita a richiesta della Direzione demaniale.

Torino il 18 febbraio 1868.
Avv. Pozzi, cane.

I Sanfedisti in Austria

Il nome di *Sanfedisti* (uomini della santa fede) dei neri carbonari, fu di non comune importanza nella storia della Spagna e dell'Italia.

La confederazione dei Sanfedisti, era quella continua congiura dei neri, i quali ogni qualvolta sorgeva un regime liberale, si servivano di tutti i mezzi perfino dei più criminosi e sanguinari, onde far trionfare la reazione tanto politica che clericale.

Se dunque si parla in Austria di Sanfedisti, si sottintende già che tal nome perde alquanto del suo tenebroso carattere, e che pugnala e veleno sono qui fuori d'uso.

Per ciò che riguarda poi il fanatismo delle tendenze reazionarie e la mancanza di ogni delicatezza nella scelta e nell'uso dei mezzi, escluse soltanto gli assolutamente criminosi, abbiamo anche in Austria gente abbastanza che possiede il talento necessario a divenire Sanfedisti della miglior ossia della peggior lega. Non contiene adunque nulla di assolutamente impossibile od improbabile la comunicazione che reca la *Presse* sopra la formazione di una società sanfedistica in Austria, e che così suona:

«Dietro instigazione di un padre ben noto per suo fanatico zelo e la sua intolleranza, si formò sotto suoi auspicj una società, la quale ha la sua sede anche in Vienna, e che senza distinzione di rango, età, sesso o qualità personali accoglie fra i suoi membri qualunque persona la quale s'impegna mediante giuramento di proteggere con tutti i mezzi che stanno a sua disposizione, il cattolicismo o per meglio dire la Gerarchia romana e i suoi aderenti e di cooperare al ristabilimento della dominazione e possanza di questa.

I membri fra i quali si troverebbero molti dell'antica nobiltà, ricevono un particolare distintivo, consistente in un medaglione da portarsi sul petto, e precisamente della forma e dimensione di un ducato. Questo medaglione porta da un lato l'immagine della Vergine, e dall'altro una semplice croce. Dall'insieme risulta che questa società è di cui membri s'intitolano cavalieri dello Spirito Santo, non che una filiale od una continuazione di quella dei Sanfedisti.

Il *Volksfreund* nel mentre difende l'imputato Genua dalla spudorata menzogna, che lo disegna quale capo di tali Sanfedisti, si stizza dicendo che la società società de' Sanfedisti non è altro che una vecchia società di fanatici della quale già da mesi il vescovo conte Schafgölsch aveva preannunciato il clero morava, e il di cui progetto non può esser sorto che nella mente di qualche imbecille.

Il *Volksfreund* ci permetterà di non trattare la cosa così leggermente. Ripetiamo che sgraziatamente

(1) Il dispositivo della sentenza del Tribunale civile d'Ivrea del 14 dicembre 1867, è così concepito: «Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara compresi nello devoluzione o conversione per opera dello Stato ordinata dal Decreto Reale 7 luglio 1866, n. 3036, mediante iscrizione in favore delle fabbricere, ecc., ecc., i beni immobili già alle medesime spettanti, ecc., ecc.»

«Dichiarò dovuta sul patrimonio delle singole fabbricere la *tassa straordinaria* del 30 per cento, a carico dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, e condanna le medesime nelle spese, ecc., ecc.»

L'Austria è ricca abbastanza di elementi sanfedisti, onde la formazione di una tale società sia da ammettersi fra le cose immanabili. Al contrario si deve esser più disposti a credere che un tal fatto abbia per sé nove decimi di probabilità.

Ben inteso, e onde evitare malintesi, non è che soltanto contro una società segreta di Sanfedisti, che si rivolta ogni leale sentimento politico; contro una società pubblica dei medesimi, non vi sarebbe naturalmente altro che dire: Pugna aperta contro aperta pugna. (N. 17 Tagliabò).

ITALIA

Firenze. Il progetto di legge sulla tassa del macinato che è stato distribuito smentisce la voce corsa che il progetto stesso dovesse esser ritirato, la qual era ed è del tutto priva di fondamento. Sappiamo che alcune delle proposte della Commissione non sono concordate dall'onorevole ministro delle finanze, il quale nel corso della discussione presenterà per conseguenza diversi emendamenti. Così la Gazzetta di Firenze.

— Lo stesso giornale reca:

Sulla cessazione del corso forzoso dei biglietti di banca, se le nostre informazioni sono esatte, ecco quali sarebbero gli intendimenti del Governo.

Per mezzo di provvedimenti finanziari ed amministrativi ottenere il pareggio dei bilanci ed almeno avvicinarsi assai; e ciò fatto e tenuto il debito conto della necessità di non turbare con una misura improvvisa le condizioni della circolazione, ricorrere ad un provvedimento che permetta di togliere il corso forzato al più presto possibile.

Siamo ancor assicurati che il ministro delle finanze, durante la discussione che sarà intavolata al riaprirsi delle sedute della Camera, svolgerà ampiamente tali idee.

— Scrivono da Firenze alla Perseveranza:

Parecchi prefetti furono qui chiamati a bella posta per esporre le loro idee, pigliare gli opportuni accordi e ricevere precise istruzioni circa il brigantaggio. Mi assicurano che gli studi fatti in comune dai ministri della guerra e dell'interno, abbiano condotto, com'era prevedibile, alla conseguenza che anzitutto fosse d'uopo di assicurare la unità d'azione della repressione del medesimo, e che tutti i provvedimenti prescritti dal Governo muovano da questo ragionevole ed essenziale concetto. Se non si osserva scrupolosamente quel principio, saremo da capo, ed il governo meriterebbe i più severi rimproveri. Probabilmente l'incarico di dare all'azione repressiva un impulso unico e vigoroso, verrà affidato ad un generale dell'esercito. Ho udito pronunciare a questo riguardo alcuni nomi, quello, fra gli altri, del generale Enrico Cosenz, il quale è attualmente proposto al comando della divisione militare di Bologna. E davvero la scelta sarebbe ottima: il Cosenz raccoglie in sé tutti i requisiti che potrebbero desiderarsi.

ESTERO

Austria. Il Comitato centrale per il terzo tiro federale tedesco ci scrive da Vienna pregandoci di annunziare che nella seconda metà del mese di luglio avrà luogo in quella città il terzo tiro federale tedesco che sarà occasione di una festa nazionale.

Il Comitato si rivolge ai suoi concittadini all'estero per invitarli ad intervenire ed a contribuire al buon esito di questa festa, e prega i giornali di diffondere la notizia.

Francia. Scrivono da Parigi che nella giornata del 24, anniversario della proclamazione della repubblica nel 1848, gli studenti avevano l'intenzione di coronare di semprevivi la colonna di luglio della piazza Vendôme, ma che tale loro progetto fallì in causa delle straordinarie misure adottate dalla polizia.

Il secondo numero del giornale clandestino la République, che si stampa a Parigi, contiene un manifesto emanato dal Comitato rivoluzionario ivi esistente e che si intitola: Governo segreto, col quale si eccita in termini energici il popolo francese a rovesciare l'attuale governo.

Germania. L'Indépendance Belge pubblica il seguente dispaccio, in data di Berlino. Ecco le principali disposizioni del trattato concluso tra la Germania e gli Stati Uniti.

Ogni tedesco naturalizzato americano che si rechi in Germania senza intenzione di far ritorno in America, è considerato come rinunziante ai diritti conferitigli dalla naturalizzazione.

Un soggiorno di oltre 12 anni in Germania è considerato come una tacita rinunzia a questi stessi diritti.

Le disposizioni della convenzione sono reciproche. Il trattato è concluso per dieci anni.

I rei e i disertori che abbiano abbandonato apertamente la bandiera della Confederazione sono esclusi dai vantaggi della convenzione.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE

FATTI VARI

Ferrovia Udine-Pontebba. La Triester Zeitung del 29 febbraio riporta dal nostro Gio-

nale il Comunicato 27 febbraio della Commissione per la ferrovia Pontebba con le seguenti osservazioni:

A questo proposito s'aggiunge che il deputato Wickhoff presentò calorosamente nel Comitato d'economia pubblica per la prosecuzione della ferrovia Principe Rodolfo per la Pontebba in Italia, non solo perché la n. c. s. s. i. per l'interesse dell'industria ferraria della Carinzia e della Stiria, ma perché vi sono precipuamente interessati anche gli industriali di Vienna e della Boemia; in quanto che la Pontebba abbrevierebbe di 20 miglia (tedesche) la distanza da Vienna, o di 40 miglia quella della Boemia. Inoltre la garanzia dello Stato limiterebbe ad 8 milioni (20 milioni di lire) per la linea Pontebba, mentre ascenderebbe a 34 milioni (85 milioni di lire) quella del Predil.

Istituto filodrammatico. Sabato sera gli allievi dell'Istituto filodrammatico rappresentavano l'Amore di un operaio del nostro concittadino avv. M. Valvasone, e una farsa, meritandosi i plausi del come sempre numeroso uditorio. Nella commedia fu, sopra gli altri, applaudito il signor Baldissara che sostenne a dovere la parte del protagonista, e un applauso distinto s'ebbe la signora Perini al suo primo apparire sopra la scena, applauso che le attrici apprezzano e prediligono sopra tutti quelli che possono seguire una scena bene eseguita o una farsa felicemente accentuata. Nella farsa i primi onori toccarono al signor Rombolotto che sa mettersi bene ed ha una certa vis comica che gli acquista subito la simpatia dell'uditorio. Anche gli altri seppero meritarsi la generale approvazione. Negli intermezzi la banda musicale dei Granatieri eseguì scelti concerti e ci fece sentire ancora più vivamente la perdita che stiamo per fare di essa. Una parola del pubblico, che è un pubblico gentile per eccellenza, essendo composto in maggioranza di signore e signorine. Gli applausi con cui queste accoglievano le allusioni politiche contenute nella commedia, dimostrano che anche il gentil sesso comincia a interessarsi agli affari e a manifestare in argomento la propria opinione. È un sintomo che segnaliamo all'attenzione di Achille Dondini. Veda se, al caso, le Vecchie storie di Paolo Ferrari non fossero un buon mezzo per accrescere il numero delle piane al Teatro Sociale!

Proposta. Il signor Ferdinando Veronesi ha scritto al Corriere della Venezia una lettera nella quale propone di promuovere una sottoscrizione fra tutti i soci delle diverse società costituite di Tiro a segno per presentare in dono al principe ereditario nel fausto giorno del suo matrimonio un facile da caccia che dovrebbe essere lavorato in Italia col motto: I soci dei tiri a segno d'Italia a S. A. R. il principe ereditario nel giorno... di... 186... Questa sottoscrizione di tutti i soci dovrebbe essere di 50 centesimi per ciascuno, ed i signori presidenti delle diverse società sarebbero pregati di occuparsi della raccolta delle somme, per poi inviarle al vice-presidente del IV. Tiro Nazionale che avrà luogo a Venezia, stando al medesimo il disporre i modi per l'esecuzione del progetto. Adorando all'invito che il signor Veronesi fa anche agli altri giornali, noi abbiamo riprodotto la sua proposta, sembrandoci che sia degna di essere accolta e posta in atto.

Al Casino Udinese ebbe luogo ieri sera l'annunciato banchetto, disposto con molto buon gusto dai signori Bulfoni e Volpato Albargatori all'Italia. Era un'unione di amici o di conoscenti, quali assunsero etichetta che togliesse all'agria. Il sig. Pietro Bonini lesse, sul finire, un suo brindisi appropriato alla circostanza, e nel quale con sottile accorgimento seppe evitare ogni allusione politica, mentre da altra parte faceva voti per la concordia cittadina.

Teatro Sociale. Questa sera, prima rappresentazione della Drammatica Compagnia Dondini e Soci, si recita il Vero Biondo, commedia in 5 atti di Gherardi del Testa. Ore 7 1/2.

CORRIERE DEL MATTINO

(Nostra Corrispondenza)

Firenze 1 marzo.

(K) Dal numero dei deputati che ho veduti qui di ritorno, devo arguire che domani, al riaprirsi delle sedute, la Camera presenterà un numero di rappresentanti superiore all'ordinario. Grandissimo è l'interesse col quale si aspetta la imminente riapertura del Parlamento, non soltanto perché in questa sessione i partiti verranno a battaglia campale e decisiva, ma anche, e più, perché i progetti di legge che si discuteranno nella medesima, hanno tratto ai più vitali e delicati interessi della Nazione. E ciò sia detto anche ad uso di quei deputati che facessero conto di prolungar la vacanza del carnevale oltre il limite che la Camera ha stabilito.

I giornali pubblicano il progetto per la tassa sul macinato. Quando vi arriverà questa mia lettera, voi certamente ne sarete già venuti a conoscenza. Non mi trattengo quindi a parlarne, e solo mi limiterò a farvi notare l'art. 28 del progetto medesimo, relativo alla ritenuta sui coupons della rendita, articolo che è del seguente tenore: «La presente legge avrà in attività col 1. gennaio 1869 e a datare da tal giorno le disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legislativo 28 giugno 1866 n. 3023 saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, per cui si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.»

È già in pronto per essere presentato alla Camera

il progetto di legge sullo stato degli impiegati. Questo progetto garantisce dall'arbitrio dei ministri la posizione degli impiegati civili, come lo è quella degli impiegati militari, mercé la legge 25 maggio 1852. Per l'ammissione e l'avanzamento nelle carriere amministrative saranno stabilite delle norme fisse e sicure, le quali, di necessità, modificheranno l'attuale legge sulle disponibilità e sulle pensioni.

In quanto al disegno di legge per riordinamento delle amministrazioni, del quale quello sullo stato degli impiegati sarebbe il corollario, esso incontra grandissima difficoltà, ed è a prevedersi che quel progetto dovrà soccombere alla procella che si addensava sopra di esso.

Ho veduto la seconda relazione della Commissione d'inchiesta sull'amministrazione della marina. È un dolore il vedere quanto sia grande il disordine che regna in quel ramo importantissimo della pubblica amministrazione. Ma per oggi non voglio entrare in dettagli. Mi riservo di farlo nella mia prossima lettera.

Furono pubblicati del pari gli ulteriori documenti sulle vicende della campagna insurrezionale dell'autunno decorso. Dell'esame di questo 249 documenti apparisce che le sole autorità militari furono quelle che con maggior senno giudicarono delle misure da prendersi, mentre nelle autorità politiche regnava la maggior confusione.

Il ministro dei lavori pubblici si occupa con particolare attenzione della questione delle strade ferrate ed è risoluto a fare il possibile per conciliare gli interessi dello Stato con le esigenze del servizio ferroviario e colla necessità di assicurare al paese i benefici che da esso derivano.

Nella sinistra, fino all'ultima ora, non regnava la maggiore concordia possibile, coi mezzi migliori per venire in soccorso alle finanze. Chi parteggia per Sisimith-Doda non vuole ascoltare Semenza, e viceversa. La Riforma dice che Ferrara sosterrà le idee espresse dal primo: la limitazione del corso forzoso ad una somma determinata. Il modo che egli propone è la creazione di 250 milioni di carta governativa coi quali soddisfatta la Banca Nazionale del suo credito verso lo Stato. Dopo di ciò la Banca e gli altri stabilimenti di credito dovrebbero entro un certo tempo riprendere il cambio dei biglietti o in danaro o in carta governativa.

Come sapete il duca d'Aosta si è recato in Sicilia. Il suo viaggio non ha solo uno scopo militare, ma anche uno scopo politico che è facile l'indovinare.

Da una lettera da Roma rilevo che la Corte pontificia è irritatissima contro alcuni vescovi italiani che risposero di non poter intervenire al Concilio ecumenico mentre il papa aveva a tutti spediti i più vivi richiami. Il vescovo di Verona figurerebbe fra i reitanti.

Dispacci telegrafici.

AGENZIA STEFANI

Firenze 2 marzo

Parigi, 28. La maggior parte dei giornali constatano essere succeduta un po' di calma negli affari d'Oriente. Budberg è ritornato a Parigi ieri; passando per Verviers corse pericolo di essere ucciso dal figlio del barone di Meyendorff, attaccato subitaneamente da alienazione mentale. L'incidente non ebbe fortunatamente seguito. Il Principe Napoleone ha lasciato Parigi e viaggia incognito la Germania del Nord. L'assenza sarà di parecchie settimane. Corre voce che sia incaricato d'una missione a Berlino. La Presse dice che una circarella del maresciallo comandante della Guardia imperiale, ordina di richiamare tutti gli uomini in permesso per il 31 marzo, e di non accordare permessi, se non dopo l'utone rapporto all'Autorità superiore.

Berlino, 28. La Gazzetta del Nord, parlando delle osservazioni indirizzate dalle Potenze ai Gabinetti di Bucarest e Belgrado, dice che l'esistenza di mene rivoluzionarie non è ancora sufficientemente stabilita. Le voci dell'invasione della Bulgaria sembrano sparse dagli agenti di Couza, che desidera di provocare un conflitto tra la Porta e il Principe Carlo e riconquistare il potere.

Londra, 28. La Regina ha approvato il bill che sospende l'habeas corpus in Irlanda. La Camera dei Lordi fu aggiornata a giovedì.

Firenze, 29. Fu pubblicata la relazione della commissione intorno al dazio di macinazione. Il progetto della commissione contiene 30 articoli. La tassa di macinazione sarà di due lire per quintale dei prodotti ottenuti dalla macinazione frumento o pilatura di riso e di una lira per quintale dei prodotti della macinazione o pilatura di ogni altro cereale o legumi secchi e delle castagne. Sui menzionati prodotti introdotti dall'estero si pagherà una tassa eguale alla suseposta, più i diritti doganali. Sul pane biscotto e le paste importate nel regno si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti. Alla esportazione dallo Stato dei suddetti prodotti sarà restituita la tassa di macinazione e di pilatura colla deduzione del 10 per cento. L'articolo 28 dice che la presente legge andrà in attività col 1. gennaio 1869 e a datare da tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866 saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, per cui si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante una ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Nizza, 29. Il Re di Baviera è morto stamane. I generali italiani comandanti le zone militari limitrofe alla frontiera pontificia, chiesero il ristabilimento della convenzione officiosa conclusa nel 1867 fra le autorità militari italiane e le autorità pontificie per la più pronta repressione del brigantaggio. Questa convenzione autorizzava a far passare da un territorio

sull'altro, fino ad un certo limite e dietro alcune riserve, dei distaccamenti militari onde inseguire i briganti. Le autorità pontificie sembrano poco disposte ad acconsentire alla domanda dei generali italiani.

La legione d'Antibo e il battaglione dei cacciatori esteri devono fra breve essere convertiti ciascuno in un reggimento di due battaglioni. La legione perde così il suo carattere primitivo. Un decimo del suo effettivo non è di già francese. I volontari offerti dall'Ungheria non saranno accettati come corpo nazionale ma fusi nell'esercito.

Vienna, 29. La Debatte dice che dagli schiarimenti diplomatici scambiatisi dietro le voci di contrattamento di truppe russe alla frontiera, risulterebbe che le autorità Russe sorvegliano principalmente i passaggi del Pruth per impedire i movimenti degli Slavofili della Russia verso la Rumania. Perciò alcune compagnie di cacciatori si avvicinarono alla frontiera.

Londra, 29. Si ricevettero alcuni dettagli sulla rivoluzione del Giappone. Essa fu cagionata dall'essera stati aperti i porti agli stranieri. Il Mikado fu arrestato da tre principali Daimios.

Il Taicun fuggì ad Osaka e si pose sotto la protezione della flotta europea. Però i ministri esteri ricusarono d'intervenire. Ebbe luogo a Jeddo un sanguinoso combattimento.

Parigi, 29. Dopo la Borsa la rendita francese si contrattò a 69.20 l'italiana a 45.60.

La Patrie assicura positivamente che il principe Napoleone, contrariamente alle voci sparse a Berlino, non ha alcuna missione. Il principe passerà alcuni giorni a Stuttgart presso i suoi congiunti.

La Patrie dice che il richiamo dei soldati della Guardia Imperiale che trovansi in permesso non è un risultato di circostanze eccezionali, ma del regolamento che si eseguisce ogni anno.

Lo stesso giornale parlando degli affari Danubiani dice che la situazione entra in una via di pacificazione e che tutto autorizza a sperare che i Governi la cui attitudine provocò i reclami delle potenze occidentali, si sforzeranno di riparare gli errori commessi.

Berlino, 29. Chiusura del Parlamento. Il discorso reale ringraziò la Camera per i voti sull'aumento della lista civile, sulle leggi finanziarie, sul fondo provinciale e sull'indennizzo agli antichi sovrani. Circa la politica estera il Re disse: Il mio governo si sforzerà costantemente di far valere la sua influenza per il mantenimento e il consolidamento della pace europea. Questi sforzi a cui i governi esteri si associano amichevolmente danno la garanzia del successo. Sono convinto che la fiducia ora solidamente ristabilita generalmente contribuirà allo sviluppo dei beni morali e materiali e alla prosperità dell'Europa.

Torino, 1. Stamane è morta la principessa della Cisterna madre della duchessa d'Aosta.

NOTIZIE DI BORSA.

Parigi del	28	29
Rendita francese 3 0/0	68.90	69.12
italiana 5 0/0 in contanti	45.05	45.50
fine mese	—	—
(Valori diversi)	—	—
Azioni del credito mobil. francese	—	—
Strade ferrate Austriache	—	—
Prestito austriaco 1865	—	—
Strade ferr. Vittorio Emanuele	37	37
Azioni delle strade ferrate Romane	45	50
Obbligazioni	90	91
Id. meridion.	110	110
Strade ferrate Lomb. Ven.	372	378
Cambio sull'Italia	12 3/4	12 3/4

Londra del	28	29
Consolidati inglesi	93	93 1/8

Firenze del 29.
Rendita 51.82; oro 22.89; Londra 28.75 a tre mesi; Francia 114.78 a tre mesi.

Venezia — Il 29 febbraio non vi fu listino

Trieste del 29.		
Amburgo 97.35 a 97.75 Amsterdam	—	—
Angusta da — a —, Parigi 46.40 a 46.60	—	—
Italia — a —, Londra 116.85 a 117.25	—	—
Zecchini 5.58 1/2 a 5.60; da 20 Fr. 9.37 a 9.39	—	—
Sovrane 11.81 a 11.84; Argento 114.25 a 114.65	—	—
Metall. 58. — a —, Nazionale 66.37 1/2 a —	—	—
Prest. 1860 83.87 1/2 a —, Pr. 1864 83.25 a —	—	—
Azioni d. Banca Com. Tr. 452.50; Cred. mob. 189.50	—	—
188. —; Prest. Trieste 120. — a 120.50; 54.50 a 55;	—	—
104 a 104.25; Sconto piazza 4 1/4 a 3 3/4; Vienna 4 1/2 a 4.	—	—

Vienna del	28	29
Pr. Nazionale . . . fio	65.80	65.70
1860 con iott. . .	83.40	82.40
Metallich. 5 p. 0/0 . .	58.40-58.70	58.15-58.60
Azioni della Banca Naz. .	713. —	707. —
del cr. mob. Aust. . .	188.80	187.40
Londra	116.80	117.05
Zecchini imp.	5.59	5.60 1/2
Argento	114.50	114.75

PACIFICO VALUSSI Direttore e Gerente responsabile
G. GIUSSANI Condirettore

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFICIALI

N. 134. p. 1.
MUNICIPIO DI LESTIZZA
Avviso di Concorso

A tutto il mese di Marzo p. v. resta aperto il concorso ai posti di Segretario e di Cursore in questo Comune.

L'annuo stipendio di Lit. 1.000.— suonerà al posto di Segretario e di Lit. 1.370.37 a quello di Cursore, verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Gli aspiranti dovranno produrre le loro domande relative a quest'Ufficio entro il termine suddetto correstandole dei seguenti documenti:

- Fede di nascita.
- Eredina politica e criminale.
- Certificato di sana costituzione fisica.

d) Patente d'abilitazione all'Ufficio di Segretario Comunale per l'aspirante a Segretario.

e) Tabella dei servizi prestati.

Le nomine rispettive spettano al Consiglio Comunale.

Dall'Ufficio Municipale
Lestizza il 18 Febbraio 1868

Il Sindaco
NICOLÒ D. FABRIS

ATTI GIUDIZIARI

N. 725. (2)
EDITTO

Si rende noto che ad istanza di Giuseppe De Zorzi di Udine contro Anna Baldassi Della Giusta e Consorti, nonché contro i creditori iscritti, si terrà dinanzi questa Pretura nei giorni 14 Marzo, 30 Aprile e 30 Maggio p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. triplice esperimento d'asta per la vendita dei beni sottodiscritti, alle seguenti

Condizioni

- I beni saranno venduti tanto uniti che separatamente, lotto per lotto, come dall'operazione di stima, nello stato e grado in cui si trovano e senz'alcuna responsabilità nell'esecutante.
- Nessuno potrà aspirare all'asta se prima non avrà cantato l'offerta col deposito del decimo dell'importo dell'immobile a cui aspira, in valuta d'oro o d'argento a corso legale, eccettuati poi l'esecutante e creditori iscritti, qualora si facessero acquirenti.
- Ai due primi incanti gli stabili non si delibereranno che ad un prezzo uguale o superiore alla stima, ed al terzo a qualunque prezzo purché basti a cantare i creditori iscritti.
- Seguita la delibera l'acquirente dovrà nel termine di giorni 8 continui a contare dal giorno della delibera versare nella cassa della R. Pretura il prezzo di delibera in moneta d'oro o d'argento a corso legale imputandovi il fatto deposito, eccettuati l'esecutante e creditori iscritti, che si rendessero deliberatari, che dovranno questi corrispondere l'interesse del 5 p. 100, sul prezzo di delibera dal giorno dell'immissione in possesso e sino all'esito della graduatoria e distribuzione del prezzo medesimo.
- Non potrà il deliberatario conseguire la definitiva aggiudicazione dei fondi deliberati fino a che non avrà provato l'esatto adempimento delle premesse condizioni.
- In caso di mancanza anche parziale, delle condizioni sovra esposte, potrà l'esecutante domandare il reintanto delle realtà subastate, che potrà essere fatto a qualunque prezzo, e con un solo esperimento, a tutto rischio e pericolo del primo deliberatario che sarà soggetto all'eventuale risarcimento d'ogni danno, con ogni suo avere.
- Seguita la delibera le realtà saranno di assoluta proprietà dell'acquirente ed a tutto di lui rischio e pericolo agli oneri inerenti.
- Le spese successive alla delibera, come pure le pubbliche gravanze saranno a carico dell'acquirente. Per caso vi fossero sul fondo o fondi astati imposte prediali insolite antecedentemente alla delibera, il deliberatario dovrà pagare anche queste imposte arretrate col diritto però d'imputare l'importo relativo pagato e comprovato dalle rispettive bollette al prezzo di delibera.

Descrizione dei beni
In Comune Consuaro di Campomolle

1. Terr. arat. arb. vit. con gelsi detto Campo della Fossa in map. di Campomolle al n. 117 di cens. p. 2.01 rend. l. 5.21 stim. fior. 46.70	2. Terr. arat. arb. vit. detto Stropat in map. al n. 186 di p. 2.55 rendita l. 5.20 stim. fior. 73.00	3. Terr. arat. arb. vit. detto Curti in detta map. al n. 177 di p. 2.90 rend. l. 5.92 stim. fior. 69.50	4. Terr. arat. arb. vit. detto Metà in map. al n. 181 di pert. 2.79 rendita di l. 4.02 stim. fior. 72.30	5. Arat. arb. vit. detto Bolz in map. al n. 199 di pert. 3.28 rendita di lire 4.72 stim. fior. 88.60	6. Prativo falciabile detto Razzar in map. al n. 198 di p. 14.18 rendita di l. 20.42 stim. fior. 316.00	7. Terr. arat. arb. vit. detto Razzar in map. al n. 194 di pert. 1.78 rend. l. 2.56 stim. fior. 36.00	8. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in map. al n. 312 di p. 0.52 rendita di lire 0.75 e n. 401 di pert. c. 0.52, rend. lire 1.50 stimato fior. 27.40	9. Terr. arat. arb. vit. detto Pradat in map. al n. 462 di pert. 12.94 rend. l. 18.63 st. fior. 461.00	10. Terr. arat. arb. vit. detto Pradat in map. al n. 403 di pert. 6.87 rend. l. 23.45 stim. fior. 280.10	11. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in map. al n. 324 di pert. 3.62 rend. l. 9.38 stim. fior. 140.70	12. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in map. al n. 328 di pert. 3.68 rend. l. 12.99 stim. fior. 127.50	13. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in detta map. al n. 334 di pert. 4.77 rend. l. 16.84 stim. fior. 150.10	14. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in detta map. al n. 335 di pert. 3.52 rend. l. 12.43 st. fior. 111.40	15. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in map. al n. 343 di cens. pert. 1.80 rend. l. 4.66 stim. fior. 57.40	16. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in mappa al n. 344 di pert. 4.84 r. l. 17.09 • 347 • 4.89 • 17.26 • 9.73 • 34.35. Stim. fior. 307.00
---	---	---	--	--	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--

17. Terr. arat. arb. vit. detto Saccon in map. al n. 345 di cens. pert. 0.49 rend. l. 1.73 stim. fior. 36.40	18. Terr. arat. arb. vit. detto Vieri in map. al n. 152 di pert. 2.76 r. l. 9.74 • 153 • 12.84 • 33.26 • 15.60 • 43.00 stimato fior. 312.—	19. Terr. arat. arb. vit. d.o Samuta in map. al n. 148 di cens. p. 2.63 rend. l. 9.25 stim. fior. 119.60	20. Terr. arat. arb. d.o vit. Braidotta in detta map. al n. 145 di pert. 7.06 rend. l. 18.28 stim. fior. 278.—	21. Terr. arat. d.o Fornace in detta map. al n. 50 di pert. 3.72 rendita di l. 9.23 stim. fior. 117.50	22. Terr. arat. detto Lame in mappa al n. 323, di pertiche 14.54 rendita di l. 51.83 stim. fior. 444.20	23. Terreno arat. detto Volta in detta mappa al n. 281 di pert. 1.85 r. l. 2.03 • 282 • 3.18 • 3.50 • 5.03 • 5.53 Stimato fior. 100.00
--	---	--	--	--	---	---

24. Terr. arat. arb. vit. detto Volta in mappa al n. n. 266 di pert. 9.62 r. l. 19.42 • 267 • 7.41 • 10.67 • 16.93 • 30.09 Stimato fior. 330.00	25. Terr. arat. arb. vit. detto Paladuzzo e Noval in map. al n. 283 di pert. 4.52 r. l. 9.22 • 284 • 6.39 • 7.03 • 10.91 • 16.25 Stimato fior. 368.40	N. 26. Terr. arat. arb. vit. d.o Comunal in detta mappa al n. 251 di pert. 2.79, rend. l. 5.69 stimato fior. 125.00	27. Zerbo detto Comunal e Strada vecchia in mappa al n. 424 di p. 1.68 rend. l. 0.49 stim. fior. 16.00	28. Terreno arat. arb. vit. detto Bolz in mappa al n. 252 di p. 4.08 r. l. 5.88 • 433 • 0.45 • 0.92 • 4.53 • 6.80 fior. 143.20	29. Terr. arat. arb. vit. d. campo fosso in mappa al n. 215 di pert. 1.24 rend. lire 2.53 fior. 39.80
--	--	---	--	--	---

30. Terr. arat. arb. vit. detto Braidotta in mappa al n. 259 di p. 3.20 r. l. 4.01 • 260 • 4.85 • 6.08 • 261 • 6.15 • 8.86 • 262 • 1.39 • 2.00 15.59 22.45 fior. 341.00	31. Terr. arat. detto Anzilar in detta mappa al n. 202 di pert. 9.42 rend. l. 13.87 fior. 190.00	32. Terr. arat. arb. vit. detto Schiz in detta mappa al n. 201 di pert. 6.06 rend. l. 8.73 fior. 122.40	33. Terr. arat. arb. vit. detto Anzillis in detta mappa al n. 203 di p. 6.73 r. l. 13.73 • 387 • 3.79 • 5.46 10.52 19.19 fior. 332.00	34. Terr. arat. arb. vit. detto Pradisott in detta mappa al n. 210 e di pert. 2.81 rend. l. 3.61 fior. 70.00	35. Terr. arat. arb. vit. di Braidazza in detta mappa al n. 208 di p. 5.28 r. l. 10.77 • 209 • 4.59 • 10.10 • 213 • 11.40 • 23.26 21.63 44.13 fior. 683.00
---	--	---	---	--	---

36. Terr. arat. abbandonato a prato detto Gorgo in mappa al n. 353 di pert. 13.89 rend. l. 28.34 fior. 277.00	37. Terr. arat. detto Basso in detta mappa al n. 228 di pert. 2.23 rend. l. 5.53 fior. 76.00	38. Terr. arat. arb. vit. di Bassa in detta mappa al n. 359 di pert. 14.33 rend. l. 29.23 fior. 287.00	39. Terr. arat. arb. vit. detto Vieri del Fosso in mappa al n. 356 di pert. 2.30 rend. l. 5.70 fior. 73.00	40. Terr. arb. vit. con gelsi detto Longhi in detta mappa al n. 232 di pert. 2.60 rend. l. 5.30 ed al n. 361 di pert. 6.22 rend. l. 12.69 in complesso pert. 8.82 rend. l. 17.99 fior. 278.40	41. Arat. arb. vit. detto Campo della Chiesa in mappa al n. 225 di pert. 3.29 rend. l. 6.74 fior. 104.00	42. Terr. arat. detto Bassa in detta mappa al n. 226 di pert. 3.76 rend. lire 9.74 fior. 87.30	43. Arat. arb. vit. detto Corsa in map. al n. 222 di p. 9.18 r. l. 18.73 • 388 • 5.46 • 18.21 14.34 36.94 fior. 453.00
---	--	--	--	---	--	--	--

44. Terr. arat. arb. vit. detto Chiarnuz in mappa al n. 187 di pert. 2.44 rend. l. 4.98 fior. 75.40	45. Terr. arat. arb. vit. detto Campo basso in mappa al n. 162 di pert. 3.80 rend. l. 7.75 fior. 113.20	46. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in mappa al n. 169 di pert. 5.07 rend. l. 10.34 fior. 160.00	47. Terr. arat. arb. vit. detto Communze in mappa al n. 320 di pert. 6.82 rend. l. 13.91 fior. 198.40	48. Terr. arat. arb. vit. detto Codis in mappa al n. 168 di pert. 4.93 rend. l. 11.06 fior. 120.00	49. Terr. arat. detto Braidotta daur cisse in mappa al n. 130 di pert. 8.80 rend. l. 21.82 fior. 325.70	50. Terr. arat. con gelsi detto Bosa in mappa al n. 134 di pert. 1.53 rend. l. 5.40 fior. 65.20	51. Terr. arat. detto Gravenze in map. al n. 218 di pert. 5.20 rend. l. 10.61 fior. 202.00	52. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in mappa al n. 365 di pert. 4.37 rend. l. 6.29 fior. 87.00	53. Terr. arat. arb. vit. detto Grinte in map. al n. 369 di pert. 3.06 rend. l. 3.37 fior. 67.00	54. Terr. arat. arb. vit. di Longhi in mappa al n. 27 di p. 3.35 r. l. 6.83 • 381 • 1.91 • 2.75 • 382 • 4.67 • 6.73 • 420 • 2.33 • 2.56 • 12.26 • 18.87 fior. 245.90
---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	---

55. Terr. arat. arb. vit. detto Longhi in mappa al n. 371 di p. 7.17 r. l. 10.33 • 372 • 4.40 • 8.98 • 416 • 4.02 • 14.19 • 417 • 1.66 • 5.86 • 17.25 • 39.36 fior. 345.40	56. Terr. arat. arb. vit. detto Perar in mappa al n. 374 di p. 2.73 r. l. 3.93 • 418 • 3.04 • 6.20 • 5.77 • 10.13 fior. 183.20
---	---

57. Terr. arat. arb. vit. detto Burigat in mappa al n. 235 di p. 9.74 rendita l. 25.23 fior. 200.00	58. Terr. arat. arb. vit. detto Braidotta daur cisse in mappa al n. 125 di pert. 2.91 r. l. 10.27 fior. 92.70	59. Terr. arat. arb. vit. detto Crip in map. al n. 243 di p. 3.80 rendita lire 7.75 fior. 99.—	60. Terr. arat. detto Crip in d.a map. al n. 242 di p. 2.86 r. l. 7.09 fior. 55.20	61. Terr. arat. arb. vit. detto Braidotta daur cisse in map. al n. 121 di p. 0.57 rend. l. 1.48 fior. 34.—	62. Terr. arat. arb. vit. detto Campo fossa in detta map. al n. 427 di p. 0.72 rend. l. 1.86 fior. 40.00	63. Terr. arat. arb. vit. detto Braidotta daur cisse in map. al n. 122 di cens. p. 4.56 rend. l. 11.81, ed al n. 128 di p. 0.47 r. l. 1.66 fior. 214.40	64. Zerbo e strada abbandonata in map. al n. 425 di pert. 2.10 rendita lire 1.05 fior. 10.00	65. Terr. arat. detto Comunale in map. al n. 399 di p. 12.79 r. l. 45.15 fior. 404.—	66. Casa con corte ed orto all'anagr. n. 4, ed in mappa n. 31 di p. 0.49 r. l. 15.68 • 32 • 0.55 • 1.94 • 29 • 0.11 • —39 • 1.15 • 18.01 fior. 280.—
---	---	--	--	--	--	---	--	--	--

67. Casa colonica con corte ed orto all'anagr. n. 49,50 ed in map. al n. 17 di p. 1.35 rend. l. 18.53 ed al n. 18 di p. —17 r. l. —60 fior. 460.00	68. Area di casa demolita in mappa al n. 15 di p. 0.05 r. l. 2.61 fior. 3.00	69. Casa d'affitto per giornalieri all'anagr. n. 44 ed in mappa al n. 6 di p. 0.03 r. l. 7.13 fior. 150.00	70. Casa ad uso giornalieri all'anagr. n. 45, in map. al n. 10 di pert. 0.28 rend. l. 12.12 fior. 199.—	71. Casa colonica all'anagr. n. 37 con corte, stalla fienile e pollajo in map. al n. 48 di p. 0.49 r. l. 1.73 fior. 390.—	72. Orto in detta mappa al n. 41 di p. 0.78 r. l. 2.75 fior. 46.—	73. Casa colonica con corte stalla ed orto all'anagr. n. 32, ed in detta mappa all'i n. 52 di p. 0.40 r. l. 1.41 • 58 • 0.18 • 11.40 • 0.58 • 12.81 fior. 370.—	74. Casa ad uso giornalieri all'anagr. n. 31 ed in map. al n. 26 di p. 0.03 r. l. 4.28 fior. 116.—	75. Casa ad uso giornalieri con orto all'anagr. n. 29 ed in map. al n. 60 di p. 0.16 r. l. 5.70 ed al n. 73 di p. 0.18 r. l. 0.64 fior. 166.—	76. Casa colonica con corte stalla ed orto all'anagr. n. 9 ed in map. al n. n. 52 di p. 0.40 r. l. 1.41 • 58 • 0.18 • 11.40 • 0.58 • 12.81 fior. 370.—
--	--	--	---	---	---	--	--	---	---

77. Casa ad uso giornalieri con orto all'anagr. n. 15 ed in map. al n. 102 di p. 0.50 rend. l. 1.76 ed al n. 104 di p. 0.14, r. l. 0.42 fior. 159.—	78. Casa ad uso giornalieri con bottega all'anagr. n. 14 ed in map. al n. 95 di p. 0.03 rend. l. 0.42 fior. 110.—	79. Terr. arat. era strada in map. al n. 423 di p. 2.22 r. l. 0.64 fior. 30.40
---	---	--

80. Serr. arat. arb. vit. detto Novale in map. di Rivignano al n. 2429 di p. 0.70 rend. l. 0.20 ed al n. 2465 di p. 4.26 rend. l. 9.50 in complesso di p. 4.96 rend. l. 0.70 fior. 169.30	81. Terr. arat. arb. vit. detto Novale al n. 923 di p. 13.40 r. l. 21.04 fior. 692.—	82. Terr. arat. arb. vit. detto Novale in detta mappa al n. 2031 di cens. pert. 9.88 rend. l. 22.03, ed al n. 2032 di p. 17.18 rend. l. 26.97 in complesso c. p. 27.06 r. l. 49.00 fior. 1148.40
---	--	--

83. Casa colonica con stalla e corte all'anagr. n. 195 ed in map. di Palazzolo al n. 167 di p. 1.06 rendita lire 24.24 fior. 450.00	84. Terr. a prato detto Valderia in map. al n. 1667 di p. 20.77 rend. lire 38.97 fior. 415.90	85. Utile dominio del terreno a prato detto Comunale e Valderia in mappa al n. 2111, di cens. pert. 7.96 rend. lire 4.27 fior. 107.—	86. Arat. arb. vit. detto Valderia in map. al n. 174 di pert. 43.46 rend. l. 54.76 fior. 1280.40	87. Utile dominio del terr. a prato detto Coda in map. al n. 2130 di pert. 4.90 rend. l. 0.78 fior. 60.50
---	---	--	--	---

88. Utile dominio del terr. stramivo detto del Canale Sortolon in map. di Piancada al n. 724 di p. 10.28 rendita l. 2.98 fior. 144.00	Utile dominio del terr. straniero detto Paludo del Coppo in detta mappa all'i n. 729 di p. 16.04 r. l. 4.65 • 730 • 21.20 • 6.15 • 37.24 • 10.80 fior. 96.—	90. Utile dominio del terreno straniero detto Paludo Fraida in detta mappa al n. 684 di p. 19.25 rend. l. 1.73 fior. 194.—
---	--	--

Importo complessivo degli immobili fiorini 19296.10	Dalla R. Pretura Latisana 3 Febbraio 1868 Il Reggente PUPPA.	Zanini
---	---	--------

A prezzi e condizioni di pagamento da trattarsi	5
---	---

ZOLFO
FLORISTELLA E RIMINI

provvisto all'origine in pani e macinato nel molino della ditta Pietro e Tommaso fratelli Bearzi a Udine, fuori Porta Aquileja, dietro la Stazione della Strada ferrata, viene offerto da

Pietro e Tommaso fratelli Bearzi
Udine Mercatovecchio N. 756

Leskovic e Bandiani
Udine Borgo Poscolle N. 628

dove si ricevono anticipatamente commissioni con impegno e da comitenti conosciuti anche senza caparra.

Il molino è accessibile a chi volesse esaminare sopra luogo il Zolfo in pani, il sistema di macinazione, i buratti ed il Zolfo polverizzato.

Gli acquirenti di partite di qualche entità potranno scegliere a loro piacere il Zolfo in pani e chiedere la macinazione sotto la loro immediata sorveglianza in giornate da stabilirsi di comune accordo.

Si vende inoltre anche il Zolfo in pani. A maggior comodo dei viticoltori del basso Friuli sono erette delle macchine di Zolfo anche a Ricarotta nel molino della signori Fratelli Filafarro ed è colla incaricato delle trattative cogli acquirenti, e della vendita e consegna, il sig. Giuseppe Filafarro.

LA SESTA ESTRAZIONE
DELL'ULTIMO
Prestito di Milano
avrà luogo il
16 MARZO 1868
Premi da Lire 100,000 — 50,000 — 30,000 — 10,000
5000 — 1000 — 500 — 100 — 50.
Obbligazioni Originali a Lire 10
Si vendono presso il **Sindacato del Prestito**, via Cavour, N.9, piano terreno, Firenze.
Venezia, presso i signori Jacob Levi e figli.
Udine presso il sig. Marco Treviso.